



INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO ESERCITATE DALL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA E REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORPI DELL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA AUSILIARI DELLE FORZE ARMATE. DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CORPO MILITARE VOLONTARIO E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE DELL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA AUSILIARI DELLE FORZE ARMATE E DELEGA AL GOVERNO PER LA RAZIONALIZZAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE E IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE

Art. 1

Integrazione delle attivita' di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate 1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 4, dopo la lettera t) e' aggiunta la seguente: «t-bis) svolgere attivita' di formazione dei soccorritori militari di cui all'articolo 213, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo modalita' stabilite con apposita convenzione stipulata con il Ministero della difesa»;
- b) all'articolo 5:
 - 1) al comma 2, terzo periodo, le parole: «di cui all'articolo 986, comma 1, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio»;
 - 2) al comma 3: 2.1) al primo periodo, dopo le parole: «dei medici,» sono inserite le seguenti: «degli odontoiatri, dei veterinari, dei biologi, dei fisici, dei chimici, degli psicologi, dei dirigenti infermieri,»; 2.2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il personale appartenente al ruolo di cui al primo periodo, allorché e' richiamato in servizio per lo svolgimento dell'attivita' ausiliaria delle Forze armate, e' soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare previste per i militari in servizio dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e dal testo unico regolamentare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010»;
- c) all'articolo 8, comma 2, i periodi ventiduesimo e ventitreesimo sono soppressi. 2. La Fondazione per le attivita' ausiliarie della Croce Rossa italiana alle Forze armate, costituita in attuazione dell'articolo 8, comma 2, ventiduesimo e ventitreesimo periodo, del decreto legislativo n. 178 del 2012, e' estinta. In esito alla procedura di liquidazione secondo le disposizioni del codice civile, la parte di patrimonio residuo e' devoluta

all'Associazione della Croce Rossa italiana. 3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Versione in vigore dal 15 aprile 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Integrazione delle attivita' di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare
Estremi	Legge 1 aprile 2026, n. 48
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/integrazione-delle-attivita-di-interesse-pubblico-esercitate-dall/art-1>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie
dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e
delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il
riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare · Art. 1

Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie
dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e
delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il
riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare · Art. 1

